

Regione Lazio

Compartecipazione alla spesa da parte del cittadino: No

Art. 8 punto a: erogazione di farmaci presso le farmacie convenzionate di:

- medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente
(DGR n° 34 del 15 gennaio 2002 ; circolari n° 3,4,107,299,389).

Art. 8 punto b: le ASL assicurano l'erogazione diretta dei medicinali necessari al trattamento dei:

- pazienti ospiti, in regime residenziale e semiresidenziale, delle RSA
 - pazienti degenti presso gli Hospice
 - pazienti presso i quali siano attivati programmi di assistenza domiciliare integrata da parte dei CAD e di assistenza domiciliare programmata da parte dei medici di medicina generale
- pazienti ospiti delle Comunità terapeutiche riabilitative, dei centri diurni, delle Comunità di convivenza
(DGR n° 34 del 15 gennaio 2002; circolari n° 3,4,107,299,389)

Art. 8 punto c: erogazione diretta all'atto della dimissione da un ricovero ordinario o diurno dei farmaci necessari al primo ciclo di terapia (per ciascun prodotto farmaceutico esclusi i farmaci in classe C) DGR n° 34 del 15 gennaio 2002; circolari n° 3,4,107,299,389